

47) REGIONE CAMPANIA: ORDINANZE 41 E 42 DEL 1° E 2 MAGGIO 2020

La Regione Campania ha adottato, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 19/2020 ("*Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale*") e in virtù della parziale riapertura delle attività commerciali e produttive disposta con D.P.C.M. 26 aprile 2020, due nuove ordinanze volte a contenere il rischio di nuovi contagi in questa fase di riapertura.

La prima – ordinanza n. 41 del 1° maggio 2020 – ha disposto, all'**art. 1**, che, **con decorrenza dal 4 al 10 maggio 2020**, tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d'Italia o dall'estero che facciano ingresso sul territorio regionale devono, **a meno che tale ingresso non sia motivato da comprovate esigenze lavorative o di salute**:

- comunicare **il proprio arrivo** al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta se appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Campania;
- osservare la **permanenza domiciliare con isolamento fiduciario** per 14 giorni dall'arrivo;
- osservare il divieto di ulteriori spostamenti o viaggi;
- rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- comunicare immediatamente **la comparsa di sintomi** al Dipartimento di prevenzione dell'ASL territorialmente competente o al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta se appartenenti al Servizio Sanitario Regionale.

I concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma sono obbligati ad acquisire e a mettere a disposizione della Regione Campania i nominativi dei viaggiatori con destinazione interna al territorio regionale.

Tutti **i soggetti in arrivo alle stazioni di Napoli, Salerno, Benevento, Caserta o presso altre stazioni successivamente individuate o attraverso altri punti di accesso regionali** (caselli autostradali, aeroporti, ecc.), sono tenuti a sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea (ed a eventuale tampone rapido ove questa sia

superiore a 37,5°) e ad autocertificare il luogo ove sarà osservato l'isolamento domiciliare sempre che lo spostamento non sia motivato da comprovate esigenze lavorative o di salute. Le **imprese di trasporto ferroviario** (Trenitalia e NTV) hanno l'obbligo di comunicare, a bordo dei convogli in transito ed in fermata sulle linee interessate dal provvedimento, gli obblighi a carico dei viaggiatori aventi destinazione stazioni regionali.

Imprese esercenti servizio di noleggio di autoveicoli avente sede operative nel territorio regionale sono tenute a comunicare all'Unità di Crisi della Regione Campania le generalità dei soggetti che riconsegnino nel territorio regionale i veicoli **presi a noleggio fuori dallo stesso** nonché le eventuali consegne in programma.

Gli stessi obblighi sono stati estesi alle **imprese di noleggio con conducente**.

Onde evitare spostamenti nelle c.d. seconde case, ai sensi dell'**art. 2** dell'ordinanza 41/2020 è sancito il **divieto di rientrare da altre regioni italiane nonché dall'estero, ai luoghi di residenza, domicilio e dimora situati nelle isole di Capri, Ischia e Procida a meno che non si risieda stabilmente nei territori indicati nei punti 1.1. e 1.3 dell'ordinanza**.

Ai sensi dell'**art. 4 dell'ordinanza**, è obbligatorio utilizzare dispositivi di protezione individuale **nelle aree pubbliche e aperte al pubblico sul territorio regionale** tranne che per i bambini al di sotto dei sei anni.

L'attività motoria all'aperto è stata oggetto di entrambe le ordinanze in commento.

L'ordinanza n. 41/2020 prevedeva che l'attività motoria all'aperto poteva essere effettuata **nei pressi della propria abitazione, mantenendo l'obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona, salvo in caso di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente e con uso obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale**.

L'attività poteva essere svolta solo nelle fasce orarie 6.30-8.30 e 19.00-22.00 ed era interdetta negli spazi pubblici o nei parchi.

L'**ordinanza n. 42/2020** ha parzialmente modificato le suddette disposizioni ponendo la distinzione tra "attività motoria" ed "attività sportiva".

Per quanto riguarda l'attività motoria, la nuova ordinanza ha ribadito le stesse modalità e limitazioni dell'ordinanza n. 41/2020 **eliminando però il vincolo delle fasce orarie.**

Disposizioni a parte sono state previste per l'attività sportiva, **ivi compreso il jogging e il footing.**

L'**art. 1.2** ha stabilito, infatti, che è consentito, nelle fasce orarie **6.00-8.30**, svolgere attività sportiva in forma individuale, senza obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale ma con obbligo di portarli con sé.

Altra attività interessata da entrambe le ordinanze è quella di **preparazione e somministrazione di generi alimentari.**

L'ordinanza n. 41/2020 prevedeva che fossero consentite, **senza i limiti di orario previsti dall'ordinanza Regione Campania n. 39 del 25 aprile 2020¹**, le attività di consegna di cibi a domicilio mediante prenotazione *online* o via telefono. Restava tuttavia **vietata la vendita con asporto al fine di evitare assembramenti.**

Tali limitazioni sono state modificate dall'**art. 1.4 dell'ordinanza n. 42/2020** che ha consentito nuovamente la possibilità di **vendita con asporto** sempre mediante prenotazione telefonica o *online* e con la predisposizione, da parte dei gestori degli esercizi, di un addetto dedicato solo alla consegna degli alimenti.

I gestori sono obbligati, inoltre, a far mantenere ai *riders* dei vari servizi di *food delivery* la distanza interpersonale di sicurezza di almeno metro, a munire il proprio personale di mascherine e di dispositivi di protezione individuale e a garantire l'utilizzo dei suddetti dispositivi da parte dell'utenza.

Infine, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 42/2020, nelle more di ulteriori disposizioni, è sospeso dal 4 al 10 maggio 2020 lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli per la vendita di alimentari e con esclusione dei negozi che si trovano nelle aree mercatali, ove dotati di servizi igienici autonomi.

¹ Ai sensi dell'art. 3.1 dell'ordinanza Regione Campania n. 35 del 25 aprile 2020, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari potevano svolgere attività di trasporto o consegna cibo solo con prenotazione telefonica o *online*, limitatamente al territorio comunale. L'orario di svolgimento andava dalle ore 7.00 alle 14.00, ora in cui era possibile effettuare l'ultima corsa di consegna.

Per i locali che osservavano orari di esercizio notturno la fascia oraria andava dalle ore 2.00 alle 8.00, mentre per ristoranti e pizzerie, la fascia oraria andava dalle ore 16.00 alle 23.00, ora in cui era possibile effettuare l'ultima corsa di consegna.

L'art. 5 dell'ordinanza n. 42/2020, così come l'art. 9 dell'ordinanza n. 41/2020, dispone che in caso di mancato rispetto delle misure previste si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 a € 3.000 nonché, per i casi previsti dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19², la chiusura dell'attività o dell'esercizio da 5 a 30 giorni.

Resta fermo quanto disposto dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 in ordine alla possibilità di effettuare l'accesso nei locali aziendali al fine di svolgere attività di vigilanza, conservative, manutentive, di gestione dei pagamenti nonché di pulizia e sanificazione o per la spedizione/consegna di beni e merci verso terzi di merci o per la ricezione degli stessi.

Sempre in materia di attività sportiva si deve menzionare quanto previsto dall'**ordinanza del 3 maggio 2020 n. 43** che prevede che, a partire dal 4 al 17 maggio 2020, salvo nuovi provvedimenti, sono consentite le sessioni di allenamento di atleti professionisti e non professionisti.

Le modalità di allenamento dovranno tener conto delle norme di distanziamento sociale non dovranno formarsi assembramenti nei luoghi di allenamento; pertanto gli stessi si svolgeranno "a porte chiuse".

Gli atleti saranno obbligati a sottoporsi a test diagnostici al fine di accertare la negatività al COVID-19, le società o le federazioni di appartenenza dovranno predisporre modalità di utilizzazione degli spogliatoi che consentano il rispetto della distanza di almeno due metri e degli *standard* igienico sanitari assentiti dall'unità di Crisi della Regione Campania nonché dovranno essere predisposti spazi delineati di allenamento ad uso esclusivo di ciascun atleta. Inoltre, è fatto obbligo di organizzare controlli medici almeno settimanali per ogni atleta.

Militerni & Associati
Dott. Mario Minucci

²Art. 4, comma 2 decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 "Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni".